

- b) le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;
 - c) le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;
 - d) i piani vaccinali, se pertinente;
 - e) le misure da attuare in relazione agli animali acquatici selvatici e, se pertinente, il numero e l'ubicazione geografica dei punti di campionamento;
 - f) le deroghe da applicare conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;
 - g) le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.
7. Una descrizione dell'organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:
- a) le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell'attuazione del programma;
 - b) le responsabilità di tutte le parti interessate.
8. Durata del programma di eradicazione prevista.
9. Obiettivi intermedi e strategie di controllo delle malattie per l'attuazione del programma di eradicazione, compresi almeno:
- a) la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche infetti;
 - b) l'aumento annuo previsto del numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche che sono risultati negativi;
 - c) la copertura vaccinale prevista, se pertinente.

21CE0423